

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**“Giovanni Amendola”**  
**DI SARNO**

**Codice Fiscale: 94079320654 - Codice Ministeriale : SAIC8BW00G**

Scuola Secondaria di I Grado Sede Centrale : *Via Roma 9 - 84087 Sarno (SA) Tel. 081 5136369 - Fax 081 9680957 - C.M. SAMM8BW01L*

Scuola Secondaria di I Grado Sede di Lavorate : *Via Vecchia Lavorate – 84087 Sarno (SA) – Tel./Fax 081 911002 - C.M. SAMM8BW01L*

Scuola dell'Infanzia Plesso Via Ticino C.M. SAAA8BW00B - SAAA8BW01C – Scuola Primaria Plesso Via Ticino C.M. SAEE8BW01N : *Via Ticino - 84087 Sarno (SA) – Tel/Fax 081 943838*

email [saic8bw00g@istruzione.it](mailto:saic8bw00g@istruzione.it)

pec [saic8bw00g@pec.istruzione.it](mailto:saic8bw00g@pec.istruzione.it)

sito web: [www.icamendolasarno.edu.it](http://www.icamendolasarno.edu.it)

Ambito Territoriale 25

Al Collegio Docenti

Al Consiglio di Istituto

Al sito web

**OGGETTO: Regolamento Esami di Stato nel Primo ciclo di istruzione A.S. 2020/2021**

**IL COLLEGIO DEI DOCENTI**

Con delibera n° 23 del 25/05/2021

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. *Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

VISTO IL DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.*

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. *Codice in materia di protezione dei dati personali.*

VISTA LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. *Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.*

VISTO IL D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).*

VISTA LA LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

VISTA LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.*

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. *Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

VISTA LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.*

VISTA LA DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*

VISTA LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*”. *Indicazioni operative*.

VISTO IL REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. *GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019*.

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. *Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

VISTO IL DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

VISTO IL DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 *Finalità della certificazione delle competenze*)

VISTA LA CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*

VISTA LA ORDINANZA MINISTERIALE n. 52 del 3 marzo 2021. *Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*

## **EMANA**

**Il seguente Regolamento per lo svolgimento degli Esami di Stato relativo alle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado.**

### **1.PREMESSA**

Nel corrente Anno Scolastico, l'Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, si svolge in deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017, con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale differenti.

L'esame consiste in una sola prova orale a partire da un elaborato presentato dagli allievi e si svolge in presenza salvo provvedimenti dell'autorità sanitaria ed eccetto alcuni casi legati all'emergenza epidemiologica. Le nuove disposizioni sono dettate dall'Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, emanata sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 504, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

L'esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

### **2.ASSEGNAZIONE TEMATICA E CARATTERISTICA DELL'ELABORATO**

La tematica è assegnata dal Consiglio di Classe tenendo conto:

- delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ogni allievo;
- delle conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale.

L'elaborato, che dovrà essere consegnato al Consiglio di Classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica su Bacheca del Registro elettronico Argo e su G-suite, in Classroom, consiste in un prodotto originale, può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa concettuale, filmato,

produzione artistica o tecnico-pratica e può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

I docenti della classe saranno a disposizione per la realizzazione degli elaborati, guidando e consigliando gli studenti.

### **3.AMMISSIONE ALL'ESAME**

Sulla base degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017, gli alunni frequentanti le classi terze saranno ammessi all'Esame di Stato sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, anche in riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il voto di ammissione farà media nel determinare il voto finale dell'esame.

### **4.COLLOQUIO**

L'esame si svolge in presenza, tuttavia, come dispone l'OM 52/2021, in determinati casi potrebbe svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza. Al fine di sostenere la prova a distanza, gli alunni interessati (o meglio i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale) inoltrano al Dirigente Scolastico motivata richiesta, corredata di idonea documentazione a supporto.

La sottocommissione esaminatrice farà in modo che il candidato si senta a proprio agio affinché l'andamento del colloquio non sia compromesso dalla tensione o dall'emozione eccessiva.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal Curricolo di Istituto e dalla progettazione specifica dei Consigli di classe, in particolare della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, delle competenze logico-matematiche e di quelle nelle lingue straniere.

All'esposizione orale dell'elaborato da parte del candidato viene dedicato un tempo di circa 10/12 minuti, mentre lo spazio dedicato alle domande è della durata di circa 8/10 minuti. Complessivamente, il colloquio si risolve in 15/20 minuti.

Per gli alunni con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base di quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri Bisogni Educativi Speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla Legge, n°170 e alla Legge, n° 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orale in corso d'anno.

La sottocommissione d'esame, a partire dai criteri di valutazione fissati per la prova orale, formula la proposta di voto in decimi della Prova di Esame.

La **valutazione finale**, espressa in decimi deriva dalla media tra il voto di ammissione e la valutazione della Prova orale di Esame, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata **in difetto** all'unità inferiore in tutti gli altri casi.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del Primo ciclo d'istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi.

Con deliberazione all'unanimità della Commissione, ai candidati che conseguono una valutazione finale di dieci decimi, può essere attribuita la lode, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova di esame.

**La valutazione finale, per i candidati privatisti**, coincide con la **sola valutazione dell'esame**, non avendo gli stessi un voto di ammissione.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l'eventuale menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'Istituzione scolastica.

Per evitare assembramenti, l'esito sarà condiviso per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico Argo, cui accedono esclusivamente gli studenti della classe di riferimento.

Nel caso di mancato superamento dell'esame, sarà presente la dicitura: "Non diplomato".

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

## **5.CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la Certificazione delle Competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di Classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

## **6.CALENDARIO OPERAZIONI D'ESAME**

Il calendario delle operazioni d'esame, così come la riunione preliminare, è disciplinato dall'articolo 5 del D.M. n. 741/2017, cui rinvia l'articolo 10 dell'OM 52/2021:

*Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con la presente ordinanza.*

Il Dirigente Scolastico, secondo le disposizioni del citato articolo 5, definisce e comunica al Collegio Docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:

- riunione preliminare della commissione;
- prova orale;

- eventuali prove suppletive

Riguardo alla sessione suppletiva d'esame (quindi alla prova orale suppletiva), l'OM 52/2017 rinvia all'articolo 11 del DM 741/2017:

*Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.*

La prova suppletiva dunque:

- va calendarizzata per eventuali alunni assenti alla prova d'esame (la prova orale);
- deve concludersi entro il 30 giugno 2021;
- in casi eccezionali può concludersi entro il termine dell'anno scolastico, ossia il 31/08/2021.

**Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 18 del 25/05/2021.**